



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

Alla

Asl CN 1

Via Carlo Boggio, 12 - 121000 Cuneo (CN)

protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

c/o Segretariato Regionale del Piemonte di Torino

sr-pie@pec.cultura.gov.it

E, p.c.

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Servizio III

dg-abap@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta

sab-pie@pec.cultura.gov.it

Prefettura di Cuneo

protocollo.prefcn@pec.interno.it

Assessorato alla Sanità

Regione Piemonte

sanita@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte - Area Sanità

sanita@cert.regione.piemonte.it

politiche.investimenti@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte

Direzione Ambiente Energia Territorio

Settore Urbanistica Piemonte

Occidentale

urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

Provincia di Cuneo

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Comune di Racconigi

comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo

com.cuneo@cert.vigilfuoco.it

com.salaop.cuneo@cert.vigilfuoco.it

ARPA PIEMONTE

protocollo@pec.arpa.piemonte.it



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

OGGETTO: Risposta al foglio prot. 150683 del 15/11/2024 e al foglio prot. 16689 del 05/02/2025 - rif. Note Sabap-Al prot. 17586 del 29/11/2024 e prot. 2302 del 17/02/2025

AMBITO E SETTORE: Tutela Architettonica / Tutela Storico Artistica

DESCRIZIONE: **RACCONIGI - (CN)**
COMPLESSO EX OSPEDALE PSICHIATRICO - PADIGLIONE CHIARUGI
Conferenza di Servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex artt. 14 – c.1 - e 14 bis della legge n. 241/199 e s.m.i. finalizzata all’abbattimento del fabbricato denominato “Padiglione Chiarugi” – contributo e parere tecnico di competenza

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 18/11/2024 ; 05/02/2025
protocollo entrata richiesta n. 16900 del 18/11/2024; n.1779 del 05/02/2025

RICHIEDENTE: Azienda Sanitaria Locale CN1
Pubblico

PROCEDIMENTO: Parere in Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi artt. 14 c. 1 e 14 bis Legge 241/1990 e s.m.i. / Autorizzazione per interventi su bb. cc. (Art. 21 c.4 D.LGS. 42/2004 s.m.i.) /

PROVVEDIMENTO: parere di competenza

DESTINATARIO: Commissione Regionale per il patrimonio Culturale c/o Segretariato Regionale per i Piemonte Pubblico

ALTRO comunicazione nell’ambito dell’esame degli interessi pubblici contestuali di cui alla

CONTENUTO: Conferenza di Servizi Istruttoria

In riferimento alla **Conferenza di Servizi istruttoria** in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex artt. 14 - comma 1 - e 14 bis della legge n. 241/199 e s.m.i., presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dall’Asl Cn1 mediante nota prot. 150683 del 15/11/2024, acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. 16900 del 18/11/2024, in relazione all’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato all’abbattimento del fabbricato denominato “Padiglione Chiarugi”, di proprietà dell’ASL CN1, sito in Racconigi, via Fiume n° 22 – ang. via Ormesano;

Vista la documentazione messa a disposizione dalla suddetta Asl Cn1 mediante dedicato link di seguito riportato:
<https://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/beni-immobili;>

Premesso come l’immobile in questione, in proprietà dell’Azienda sanitaria Locale CN1 in forza di D.P.G.R. n. 129 del 22/12/2008 ed indicato in disuso a partire dagli anni Novanta del XX secolo, risulta originariamente sottoposto a tutela in forza della D.D.R. del 16/12/2005, ai sensi della Parte II, Titolo I del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Tenuto conto altresì delle rivalutazioni operate su parti del compendio recentemente da questo Ministero congiuntamente alla proprietà, che hanno portato, anche ai fini di maggiore valorizzazione dello stesso, all’emissione del Decreto n. 61 del 11/03/2024 di dichiarazione dell’interesse artistico, storico e storico relazionale particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, commi 1, e 3 lettera d), 12 e 13 del Codice dei beni culturali del Complesso dell’ex Ospedale psichiatrico (che in relazione al padiglione Chiarugi ne conferma l’interesse originariamente decretato);

Richiamata la nota dell’Ufficio scrivente prot. 17586 del 29-11-2024 , con richiesta di **documentazione integrativa**, al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza, e conseguente alla rilevazione – nell’analisi della documentazione messa a disposizione dalla suddetta Asl Cn1 mediante dedicato link - della parziale carenza di adeguata documentazione a supporto dell’istanza di demolizione, anche in ragione di doverla sottoporre alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte; in particolare, è stato in sintesi richiesto di fornire:

1. *Documentazione fotografica con puntuale ricognizione dello stato e della consistenza attuale dei luoghi, comprensiva dello stato di degrado degli ambienti interni, corredata da planimetria indicante i punti di scatto e ripresa fotografica.*



2. Breve relazione aggiornata sulle problematiche strutturali del complesso in questione, con particolare riferimento ai crolli avvenuti, rilevando la valutazione del Comando VV.FF del 2024 circa la sostanziale stabilità delle condizioni in precedenza segnalate negli anni; in particolare, richiesta di aggiornamento sull' "ex mezzanino", indicato nella relazione 2020, confermato in quella del 2024, come unico elemento soggetto a progressivo peggioramento;
3. Relazione sugli accorgimenti adottati dalla proprietà volti, in particolare, a evitare la perdita di efficacia delle opere provvisorie autorizzate con nota ns. prot. 427 del 15/01/2019 - poste in essere al fine della messa in sicurezza dei fronti di via Ormesano - mediante assicurazione di "un'azione di mantenimento della coerenza delle medesime a fronte di eventuali mutamenti del quadro d'insieme inteso costituito dall'interazione tra fabbricato e suolo su cui appoggia il fabbricato medesimo" ;
4. Richiesta chiarimenti circa il mancato adempimento alle raccomandazioni presenti nelle relazioni di visita e monitoraggio degli anni 2020, 2022 e 2024 che - pur asserendo in via generale la pressoché sostanziale conferma delle condizioni statiche che non paiono risultare aggravarsi - evidenziano più volte il concorso ai sottolineati fenomeni degenerativi indotto dalla mancata manutenzione delle coperture (indicate come concorrenti "all'accelerazione del dissesto strutturale dell'edificio"), che mediante infiltrazioni hanno peggiorato le condizioni delle volte in cunicolo;
5. Ricognizione dello stato conservativo del patrimonio storico- artistico (beni mobili) e dell'apparato decorativo del padiglione, sul quale è dato evincere non siano stati intrapresi - negli ultimi 50 anni - interventi conservativi o di messa in sicurezza finalizzati a contrastare nella fase di abbandono , il rischio di sottrazione illecita dei beni mobili, l'avanzare del degrado e la dispersione del materiale archivistico documentario afferente la funzione di ospedale psichiatrico, la cui presenza in sito si è potuta constatare nell'ambito dei sopralluoghi esperiti ai fini della rivalutazione di interesse culturale e dell'analisi di ipotesi di recupero e riconversione funzionale del complesso su iniziativa privata ;
6. Relazione di progetto afferente la richiesta di demolizione, con illustrazione degli accertamenti operati sulla possibilità di demolizioni parziali e controllate degli elementi irrimediabilmente degradati, delle modalità di esecuzione delle stesse, delle relative tempistiche, anche connesse al reperimento dei fondi. **Non è dato infatti comprendere un elemento determinante nella formulazione del parere della scrivente, ossia se sia stata presa in considerazione la possibilità di contenuta e parziale demolizione di parti irrecuperabili del compendio - verosimilmente afferenti a quelle a suo tempo interessate da crollo o da dissesti maggiormente critici, o di parti realizzate in aggregazione al primitivo impianto che possano essere causa aggravante e scatenante di parte dei dissesti rilevati.**
7. Precisazione circa l'esistenza di un aggiornato progetto di consolidamento definitivo integrale delle strutture e delle fondazioni, comprensivo in particolar modo della quantificazione verosimile dei relativi costi di intervento definitivo, e di quelli della sola messa in sicurezza, immediatamente cantierabile (e non di costi parametrati in sola forma generica a Euro 7500 / mq dell'intera ristrutturazione dell'immobile, come a suo tempo quantificata), nonché aggiornato alle ultime tecnologie a oggi in essere, e potenzialmente sfruttabili, anche ai fini di consolidamento strutturale e fondazionale.
8. Puntualizzazione di forme e modalità con cui- oltre alla regione Piemonte - siano eventualmente avvenute richieste di finanziamento dall'Amministrazione proprietaria nei confronti di ulteriori potenziali sostenitori - ad esempio - di istituzioni del territorio come Fondazioni, ovvero a Istituti analoghi;
9. Aggiornamento circa l'evoluzione delle prospettive già informalmente delineate in relazione a potenziali interessati all'acquisizione dell'intero complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico, al fine di favorire le quali questo Ufficio ha fattivamente e a lungo collaborato - con colloqui e tavoli tecnici informali, nonché sopralluoghi - unitamente al Comune, tanto da arrivare alla predisposizione di una bozza di accordo interistituzionale che favorisse - nell'ambito del rinnovo di bando o, in assenza di candidature competitive, in esito ad eventuale trattativa privata - le idonee condizioni urbanistiche atte a consentire la legittima realizzazione degli scenari strategici di recupero in tale occasione prospettati, e peraltro ampiamente condivisi dall'Ufficio scrivente.

Rammentata la richiesta di chiarimenti e integrazioni di cui alla nota prot. 17586 del 29/11/2024, nonché la conseguente nota di riscontro della ASL CN1 prot. 16689 del 05-02-2025, in cui codesta Direzione Generale ha parzialmente riscontrato alla richiesta di integrazioni, ribadendo le conclusioni già precisate nel provvedimento di indizione della Conferenza di servizi, e richiedendo la formulazione del parere di competenza della Scrivente;

Rilevato il carattere parziale del riscontro fornito dal proponente in relazione alla documentazione integrativa richiesta dalla scrivente, che ha dato risposta ai punti 1, 2 (solo parzialmente ed in termini generali), 3, 4 (comunicando il mancato adempimento per motivi di carenza di risorse finanziarie), 7 (è comunicata l'assenza di progetto con verosimile quantificazione dei costi per carenza di risorse finanziarie), 8 e 9;

Rilevato come, dal report fotografico prodotto in ultimo dal proponente, emerga chiaramente una pressoché generale condizione di abbandono del complesso, per gran parte invaso e ricoperto dalla vegetazione spontanea – almeno per tutte le porzioni di facciata afferenti al cortile interno – fino a renderne poco riconoscibili le fisionomie architettoniche e i relativi caratteri, mentre negli ambienti interni è restituita una situazione che pare cristallizzarsi al momento della dismissione del complesso, carattere accentuato in gran parte dalla presenza di arredi e incarti, spesso compromessi anche dal tempo, dalla diffusa presenza di fenomeni degenerativi, dai dissesti, dall'umidità per infiltrazione dalle coperture;

Tutto quanto premesso e considerato, si formula a seguire il contributo nell'ambito della CdS istruttoria finalizzata all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, con riferimento alla valutazione di competenza sull'istanza di demolizione in epigrafe.

Si richiamano in ogni caso le procedure ordinarie di cui all'art. 21, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 21, comma 3 let. b) del D.P.C.M. n. 57 del 15/03/2024, secondo cui le *determinazioni circa le demolizioni di beni culturali risultano di competenza della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale*, sulla base di istruttoria effettuata dalla Soprintendenza territorialmente competente;

In riferimento alla proposta di demolizione del Padiglione Chiarugi, questa Soprintendenza esprime il proprio dissenso alle demolizione in oggetto, per le motivazioni meglio dettagliate a seguire:

- Il presente dissenso conferma in termini generali le motivazioni addotte a sostegno del parere negativo espresso dal Segretariato Regionale per il Piemonte – Ministero dei Beni e dell'attività culturali e del turismo con nota prot. n. 1597 del 13/03/2018, in forza della sussistenza della tutela ex parte II del Decreto Lgs. 42/2004 s.m.i, di cui al DPR del 20/12/2005 n. 16.552/05, ed in riscontro all'istanza di demolizione formulata dalla ASL CN1 con nota prot. 134378 del 29/12/2017. Il diniego era formulato sulla scorta delle seguenti motivazioni:

“L'orientamento negativo assunto dalla Commissione Regionale è stato ispirato, sul piano culturale, da ragioni di importanza architettonica, urbanistica e storico – sociale; valori, questi ultimi, che non possono essere obliterati da un'assoluta mancanza di manutenzione esercitata dall'Ente proprietario, che non ha provveduto ad assolvere agli obblighi di legge per il mantenimento del suo stato di conservazione. Si rileva inoltre che alcuni episodi di cedimenti strutturali sono localizzati in parti ben circoscritte dell'intero compendio e non possono costituire un valido motivo per chiedere la demolizione dell'intero complesso “Chiarugi” che, si ripete, è interessato generalmente e per la sua totalità dall'assoluta mancanza di ogni cura e manutenzione perdurante da più decenni”;

Si enunciano a seguire ulteriori **motivazioni di dettaglio** che questa soprintendenza valuta di addurre a sostegno del dissenso:

- L'interesse culturale particolarmente importante del complesso trova *in primis* fondamento nell'essere il Padiglione Chiarugi documento paradigmatico del programma dello Stato sabauda di riorganizzazione dell'assistenza, finalizzato alla costruzione di ospizi per il ricovero dei mendicanti (nel 1789 viene approvato con Regie Patenti il progetto che autorizza la costruzione della nuova fabbrica per *“stabilirvisi un ritiro per l'occupazione dei figliuoli e le figlie orfane ed e alle persone povere in diversi lavori e duttili maniffature”*), nonché opera significativa nell'ambito della storia dell'architettura piemontese del XVIII secolo, vedendo il contributo progettuale dell'architetto Filippo Castelli (1789) e la direzione dei lavori ad opera dell'architetto Bonvicini (dal 1790), nonché l'ulteriore contributo, su finanziamento di Carlo Felice di Savoia, dell'Architetto Talucchi per il suo completamento (1825-1829);

- A seguire, per oltre un secolo, dopo aver temporaneamente assunto la funzione di albergo militare e caserma, il complesso architettonico ha rivestito il ruolo di punto di riferimento per la cura delle malattie mentali, uno tra i primi



esempi di nosocomi sorti nella provincia di Cuneo, divenendo “*testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, proprio in ragione del fatto che il padiglione Chiarugi rappresenta insieme alle sue pertinenze una delle rare testimonianze conservate in ambito piemontese di architetture destinate alla cura neuropsichiatrica, divenendo pressoché l’unico esempio superstite in provincia di Cuneo*”. Dal 1870 infatti verranno apportati massicci interventi edilizi per l’adattamento della struttura ad ospedale psichiatrico su disegno degli ing. Fabbri e Soleri: la vera inaugurazione del primo manicomio della provincia di Cuneo, che raccoglierà i molti degenti inviati da tutte le provincie e dall’ospedale de pazzarelli di Torino, divenuto inadatto ad accogliere i “*mendicanti*” risale al 1 settembre 1871. L’attività e la storia del compendio spesso è caratterizzata dall’eccessivo affollamento, nonché dalle conseguenti necessità che vedono sempre una maggiore domanda di spazi per la struttura e la degenza. Dopo secoli di attività, il declino inizia a manifestarsi a partire dal 1995, quando il fabbricato è completamente dismesso a seguito dell’entrata in vigore della cosiddetta Legge Franco Basaglia, la n. 180/1978.

- Inoltre, le vicende del compendio si legano in maniera profonda a quelle di Casa Savoia, dal momento che – come noto – nel vicino castello avevano la sede le “*Reali Villeggiature*” che portavano spesso i sovrani a risiedere a Racconigi. La costruzione del nosocomio vede infatti le proprie origini nel desiderio riformatore di Vittorio Amedeo II di Savoia, il quale ben chiaro ha il problema del ricovero dei mendicanti e soggetti con disagi mentali, soprattutto se correlato al necessario recupero sociale di questi fragili individui. Il complesso di Racconigi nasce sulla scorta del principio riformatore che accomunava Torino e Chambery, tanto che con Regio Editto del maggio 1717 si stabilisce la costruzione di una rete di ospizi di carità. Le vicende e la storia dell’Ospedale sono strettamente legate a quelle economico e sociali della realtà racconigese, a loro volta connesse alla crisi della produzione serica in Piemonte: nella seconda metà del XVII secolo infatti tale crisi manifatturiera assume proporzioni tali anche a Racconigi, uno tra i più rinomati centri per la lavorazione della seta dell’organzino. Lo Stato quindi intervenne nell’ottica di cercare ricovero per i mendicanti e i meno fortunati, divenuti ormai un problema sociale, immaginando anche qui un ulteriore ricovero: una struttura su ipotesi dell’arch. Filippo Castelli così ampia da poter contenere più di mille persone. Il completamento avviene poi su finanziamento diretto di Carlo Felice di Savoia (1825-1829);

- A comprova del valore del compendio, che oltrepassa il contenuto di interesse culturale particolarmente importante, si sottolinea come, dalla consultazione del PPR Piemonte, il Padiglione Chiarugi sia oggetto di riconoscimento quale **componente caratterizzante e qualificante** il paesaggio urbano di Racconigi. Esso ricade infatti, come rilevabile nella tavola P4 del succitato PPR, nella Componente di paesaggio “*Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica*”, il cui governo è indirizzato dall’art. 24 delle Norme di attuazione del PPR:

35. Centri e nuclei storici. Il Ppr riconosce tutti i centri e nuclei storici piemontesi quali testimonianze del valore storico e documentario e dell’identità culturale regionale.

Il Ppr identifica i principali insediamenti storicamente consolidati e distingue nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e.:

[...] b. la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:

E’ altresì evidenziata, sulla medesima tavola P4, nell’area in cui è localizzato il Padiglione, la significatività di “relazioni visive tra insediamento e contesto”

Infine, il sito dell’Ex Ospedale psichiatrico è individuato negli elenchi pertinenti con la sigla EP: Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, nell’ambito delle Componente di paesaggio “12. *Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico (art. 30 Nda)*”, che individua, tra le altre, le

[...] b. bellezze panoramiche d’insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle tutelate ai sensi dell’articolo 136, comma 1 del Codice, quali:

I. i fulcri di attenzione visiva, fulcri naturali e del costruito, caratteristici per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica;

II. i profili paesaggistici, aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale;

III. gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica che contribuiscono alla riconoscibilità e identità a scala locale.

In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:



a. tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;

b. valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;

[...]

c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;

[...] e. subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale [...].

• Si ricorda inoltre che il fronte su via Ormesano, anche dal punto di vista paesaggistico – ambientale, risulti dalla tav. P5 del Ppr direttamente confinante con il perimetro della Buffer zone del sito inserito nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - Residenze Sabaude.

• Anche sotto il **profilo urbanistico**, occorre prendere atto di come – in base al contributo fornito dal Comune di Racconigi, con nota prot. 162 del 07/01/2025, acquisito al ns. prot. 86 del 07/01/2025, la qualificazione urbanistico – edilizia dell'edificio immagina per questo un destinazione prevista dal vigente P.R.G.C. a “servizio pubblico di interesse comunale SP.1 - attrezzatura di interesse comune”; lo stesso immobile è soggetto ad intervento di iniziativa o di interesse pubblico per il tramite di un previo Piano particolareggiato esteso all'intero ambito o Piano attuativo connesso a strumenti di programmazione negoziata. Inoltre il Padiglione Chiarugi è individuato da specifica Scheda delle emergenze architettoniche e ambientali n. 12 dello stesso P.R.G.C. come “immobile di interesse storico artistico dichiarato di interesse dal D.Lgs. 42/2004 con decreto di vincolo diretto”. Anche per la pianificazione comunale il richiamo di cui al comma 19 dell'art. 41 delle Nda del PRGC per l'area SP/01 prevede che: “Ambito dell'ex ospedale neuropsichiatrico e dell'ex colonia agricola: gli interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla approvazione di Piano attuativo di iniziativa pubblica esteso all'intero ambito, da approvarsi nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata. [...] Fino all'approvazione del progetto di intervento sono ammessi, per i fabbricati esistenti, interventi fino al restauro e risanamento conservativo, e interventi di messa in sicurezza statica previa acquisizione dei pareri dovuti”.

• Sempre in riferimento alle motivazioni del dissenso dell'Ufficio scrivente nei confronti dell'ipotesi di demolizione del Padiglione Chiarugi, si evidenzia come il grave stato di degrado che connota il complesso non ha comunque compromesso i caratteri di particolare interesse culturale dell'immobile, in termini di presenza e leggibilità dei contenuti di valore materiali e immateriali - sotto il profilo architettonico, storico artistico, e testimoniale - come denota la recente conferma dell'assoggettamento a tutela di cui al Decreto Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 61 del 11/03/2024, e che pertanto ai sensi degli artt. Codice persiste la necessità, nonché l'obbligo in capo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di provvedere alla sua salvaguardia e conservazione, nonché, in qualità di Ente pubblico, a garantire la pubblica fruizione ai sensi rispettivamente dell'art.30 e dell'art. 1 c. 4) del D.Lgs 42/2004 s.m.i.



*Se le motivazioni sopra addotte illustrano l'interesse culturale e paesaggistico del bene, e le conseguenti fondate ragioni di tutela, che conducono la scrivente ad assumere una posizione inevitabilmente **NON favorevole** all'ipotesi di demolizione integrale del complesso in oggetto, si intende a seguire integrare i precedenti giustificativi con **ulteriori considerazioni** circa la sussistenza di circostanze oggettive che smentiscono il carattere inevitabile – così come prospettato dal proponente – della soluzione di demolizione integrale del Padiglione Chiarugi.*

- Pur **prendendo atto** degli impegni economici sostenuti dalla ASL CN1 - accuratamente elencati nella documentazione messa a disposizione nell'ambito del procedimento di conferenza di servizi Istruttoria - tra cui:
 - il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento urgente di stabilizzazione e messa in sicurezza delle due volumetrie tra Via Fiume e Via Ormesano, approvato con deliberazione n. 315 del 02/08/2013 dell'ASL CN1, e autorizzato con provvedimento prot. 1900 del 31/01/2014 dell'allora Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli (cfr. "Lavori di messa in sicurezza delle due volumetrie d'angolo tra Via Fiume e Via Ormesano e tra Via Lobetto e Via Ormesano");
 - lo studio commissionato dal proponente al Politecnico di Torino, e prodotto allo stesso in data 23/12/2016, "Formulazione di un modello matematico atto a descrivere il comportamento dinamico del "Chiarugi" a fronte di sollecitazioni derivanti dal quadro fessurativo in atto nonché da una possibile sollecitazione sismica", a seguito dell'evento del 2016 (17-18 giugno) nel quale si è verificato "il crollo di una vasta porzione del muro portante dell'avancorpo centrale sul fronte sud — crollo avvenuto per una traslazione in senso verticale della parte inferiore dei pilastri";
 - opere e apprestamenti "volti alla salvaguardia dell'immobile e dirette ad evitare danni a persone e cose nelle vicinanze dello stesso fabbricato", su invito del Comune di Racconigi, congiuntamente a questo Ministero,
 - l'incarico conferito all'ing. Giuseppe Pistone ai fini del monitoraggio, almeno ogni due anni, delle opere provvisorie eseguite sul Padiglione Chiarugi, che portano alla conferma di come "non solo [le opere provvisorie] erano conformi e rispettose delle prescrizioni dettate dalle ordinanze del Comune di Racconigi emanate per l'edificio in esame, ma mettevano anche in sicurezza l'immobile stesso";
 - l'incarico di progettazione per la messa in sicurezza del fronte di via Ormesano, autorizzato con parere della scrivente Soprintendenza prot. 427 del 15/01/2019, commissionato a seguito della nota prot. 16345 del 14/06/2018, con la quale l'allora Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBACT rammentava quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito a che i soggetti pubblici "nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale";

è tuttavia inevitabile rilevare come il complesso del Chiarugi – gradualmente dismesso a decorrere dall'entrata in vigore della L. 108 /1978 (Basaglia) fino alla chiusura definitiva nel 1995, e comunque già al tempo assoggettato a tutela *ope- legis* in forza della preesistente L. 1089/1939 ex art, 10, sia stato connotato per i decenni precedenti al 2012 dalla perdurante inerzia della proprietà nell'adozione delle seppur minime misure manutentive e di conservazione, come documenta l'attuale persistenza – a distanza di 30 anni - di molti arredi all'interno degli ambienti così come presenti al momento della dismissione. Tale approccio ha innegabilmente contribuito all'insorgere o al significativo aggravamento delle serie patologie strutturali di dissesto dell'immobile preesistenti, oltre al degrado generalizzato di tutte le sue componenti edilizie e decorative, nonché dei beni mobili pertinenziali in esso tuttora ospitati.

- Oltre a **prendere atto** che - come precisato esplicitamente della ASL CN1 - gli interventi finalizzati a contrastare il progressivo deterioramento strutturale del Padiglione Chiarugi sono stati intrapresi a decorrere dal 2012 – a fronte della definitiva cessazione di utilizzo dell'immobile a decorrere dal 1995 - è da rilevarsi come i medesimi siano stati attuati in concomitanza di situazioni a carattere di indifferibilità e urgenza, nonché contenuti a quanto indispensabile per tamponare situazioni di rischio per la pubblica incolumità (e comunque obbligatori, in quanto oggetto di ordinanze del Sindaco del Comune di Racconigi - cfr nota ASL-CN1 prot. ASLCN1/17/05/2013/0047830), senza mai richiamare - nelle motivazioni addotte a sostegno degli interventi medesimi, e rilevabili nelle determinazioni dei competenti Uffici ASL CN1 - le altrettanto doverose finalità di conservazione del bene per il suo intrinseco valore , nonché senza intraprendere un'azione efficace e diffusa risolutiva dei dissesti stessi, come denotato dal verificarsi reiterato di ulteriori crolli, e dal permanere tuttora delle opere di pronto intervento e provvisorie poste in opera tra 2016 e 2019

Anche il Verbale di sopralluogo dei V.V.F.F. del 06-08-2024 evidenzia come l'ulteriore peggioramento delle condizioni dell'immobile sia reso prevedibile proprio in ragione della situazione di abbandono constatata ("confermata la situazione



già a conoscenza dell'ente proprietario e dell'Ufficio tecnico comunale, di degrado e vetustà dovuta ad abbandono decennale [...] considerato che l'edificio versa in precarie condizioni di abbandono e degrado, non si esclude un ulteriore deterioramento nel prossimo futuro, che ne possa compromettere la stabilità anche in caso di eventi meteorologici avversi" (relazione pervenuta all'Asl in data 08/08/2024 con prot. n. 01054569); non pare dunque sussistere – a quanto rilevabile dagli atti trasmessi - un ragionato cronoprogramma di interventi messi in atto e da porsi in essere per risolvere le problematiche ormai divenute croniche e in costante crescita. Lo stesso prof. Pistone nelle relative relazioni di monitoraggio condotte, non per ultima quella di maggio 2024 evidenzia la *“necessità di tempestiva attivazione di misure progettuali e definitive che elidano il carattere di temporaneità dell'intervento di messa in sicurezza, che per natura dovrebbe risultare circoscritto nonché assumere carattere limitato a periodo momentaneo”*;

- E' altresì **da rilevarsi** come, oltre a non provvedere alla corretta tenuta del complesso monumentale, le proprietà che si sono avvicinate non hanno opportunamente provveduto alla valorizzazione immobiliare del medesimo, a decorrere dal momento in cui ne è stata dichiarata l'inadeguatezza ad ospitare le funzioni pubbliche di competenza della proprietà, provvedendo alla tempestiva alienazione degli immobili quando i medesimi si presentavano in condizioni ottimali, e pertanto adeguate a renderli appetibili al mercato immobiliare;

- **In base alle precedenti constatazioni**, risulta in particolare evidente come le attuali condizioni di degrado dell'immobile di interesse culturale particolarmente importante non siano da imputarsi a circostanze eccezionali ed imprevedibili, quali eventi calamitosi, ma siano riconducibili alla condotta inappropriata tenuta dopo la dismissione e per decenni dalle diverse proprietà (che si citano come riportate negli atti della ASL CN1: Provincia di Cuneo (Anni Settanta), Comune di Racconigi, successivamente ASL 17 Savigliano (DD PGR n.2278 del 13/06/1995; n. 3032 del 25/07/1996), infine ASL CN1), a cui vanno ricondotte anche le ulteriori difficoltà di gestione rappresentate dall' attuale Ente proprietario, quali l'inevitabile aumento incrementale dei costi di restauro e consolidamento, nonché l'ingenerarsi di condizioni oggettivamente disincentivanti per potenziali acquirenti ed investitori;

- Pur **preso atto** di alcuni fattori esterni puntali (quali la possibile modifica della situazione geologica-fondazionale del suolo nel tempo, o vizi connessi alle fasi costruttive – peraltro del XX secolo - non ultima la collocazione in tempi moderni di solai in latero-cemento), che possono avere ingenerato - come peraltro non infrequente in tutto il patrimonio edilizio – specifiche problematiche (peraltro già note e indagate negli anni Settanta - cfr. campagna di studi 1972), *nondimeno un'ordinaria diligenza nell'adempimento agli obblighi conservativi in capo alle diverse proprietà sarebbe dunque stata ragionevolmente in grado di prevenire sia le gravi condizioni conservative che l'immobile ha manifestato negli ultimi 15 anni, sia i conseguenti aumenti incrementali dei costi del recupero che ne sono derivati – e che la proprietà asserisce essere non sostenibili da parte della medesima – sia le difficoltà di alienazione del complesso.*

- **Si rileva** tra l'altro come l'istanza di demolizione non derivi da impossibilità tecnica nell'attuazione dei necessari interventi di consolidamento e recupero, ma da mere ragioni economiche addotte dalla proprietà, e come siano disponibili ampi studi sufficienti sia a definire le principali criticità strutturali in essere, sia le possibili soluzioni che consentirebbero il superamento delle stesse;

- **Si constata** infine altresì come i rischi per la pubblica incolumità risultino attualmente eliminati dagli apprestamenti realizzati per scongiurare il rischio di crolli nell'ambito di spazi pubblici, unitamente alla dichiarazione di inagibilità di parte dei medesimi confinanti con il compendio, non costituendo pertanto tale circostanza un giustificativo diretto a sostegno della necessità di demolizione integrale. La conseguenza delle condizioni attuali dell'immobile, come più volte rappresentato dall'Amministrazione Comunale, allo stato odierno è, piuttosto, l'impossibilità di pubblico accesso ad alcuni percorsi viari, con le condizioni di forte disagio che tale impossibilità ingenera. Anche nella documentazione fornita ad integrazione dalla ASL CN1 è indicato come le zone a maggior rischio di dissesto strutturale siano localizzate in affaccio sul giardino interno, e non su strada;

In relazione a quanto previsto dall'art. 14 c. 3) della L. 241/90 s.m.i., che richiede in sede di espressione del parere di **indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso**, si comunica che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, ed *in primis* del riconoscimento dell' interesse culturale particolarmente importante del Padiglione Chiarugi, nonché del riconoscimento di valore caratterizzante e qualificante anche sotto il profilo paesaggistico



– da considerarsi come interessi pubblici primari di rango costituzionale - e della comprovata fattibilità tecnica di porre rimedio alle criticità conservative e strutturali rilevate - testimoniata dalle diverse soluzioni progettuali prospettate dai tecnici in varie circostanze incaricati dalla ASLCN1 - **non risulti possibile superare il dissenso** espresso concernente la proposta di **demolizione integrale** del Padiglione Chiarugi.

Questo Ufficio si riserva tuttavia di **prendere in considerazione ipotesi di demolizioni controllate e circoscritte** concernenti elementi irrimediabilmente collassati, o frutto di giustapposizioni recenti e tecnicamente dannose per il corretto comportamento strutturale dell'organismo architettonico nel suo complesso, adeguatamente supportate da dedicate e dettagliate proposte progettuali .

Si evidenzia nuovamente, a tale proposito, l'assenza di progetto aggiornato di consolidamento definitivo integrale delle strutture e delle fondazioni, comprensivo della quantificazione dei relativi costi di intervento definitivo e di quelli di messa in sicurezza, immediatamente cantierabile (e non dei meri costi - parametrati a Euro 7500 / mq - dell'intera ristrutturazione dell'immobile, come a suo tempo quantificata), in ragione dell'evoluzione odierna delle dinamiche tensionali che interessano l'edificio, nonché aggiornato alle ultime tecnologie a oggi in essere e potenzialmente sfruttabili.

In riferimento invece a quanto asserito nella nota ASL CN1 prot. 16689 del 05/02/2025 circa la **mancata utilità di usufruire delle forme di finanziamento ministeriale** prospettate dall'Ufficio scrivente alla proprietà, ed in particolare di quelle descritte agli artt. 35 – 36 e 37 del *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, prevedendo le medesime un accollo diretto dell'intera spesa da parte dell'Ente proprietario, si evidenzia come la modalità prevista dall'articolo art. 37 sia per l'appunto finalizzata a consentire alle proprietà di disporre di risorse nell'immediato - attraverso l'attivazione di mutui o prestiti – con la copertura degli interessi fino a un tasso del 6% , consentendo un'adeguata dilazione nel tempo dell'investimento, ed integrandola tra l'altro con le modalità di contributo in conto capitale, che consentirebbe in futuro la compensazione di una significativa quota dell'investimento medesimo, e dell'estinzione del mutuo.

Inoltre, si evidenzia come non risulti che la proprietà medesima abbia mai assunto iniziative – ai fini del recupero e valorizzazione del Padiglione Chiarugi – di candidatura per altre forme di finanziamento NON a consuntivo, quali il fondo *Grandi Progetti Strategici Beni Culturali* del MIC.

Si rileva come anche numerose misure e investimenti del PNRR siano state specificatamente dedicate al recupero di edifici dismessi, finalizzato a funzioni di carattere sanitario e socio-assistenziale; a tale proposito, si coglie occasione per ribadire quanto già evidenziato dalla scrivente con la nota prot. 17586 del 29/11-2024 sul tema della piena 'estraneità' dell'edificio alle funzioni e alla *“missione istituzionale aziendale”*asserita dalla proprietà, richiamando gli esempi di strutture sanitarie tutt'oggi apprezzabili sul territorio, vitali e inserite in edifici di carattere storico – a volte coevi storicamente antecedenti a quella in questione (cfr. Ospedale della SS. Trinità di Fossano, realizzato tra il 1724 e il 1728 dalla Confraternita dei Battuti Rossi ovvero Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, inaugurato nel 170 circa o ancora l'Ospedale Santo Spirito di Bra ed ancora il complesso del San Lazzaro di Alba)

Va comunque sotteso come l'erogazione di eventuali contributi finanziari non possa che essere vincolata a finalità di salvaguardia, conservazione e valorizzazione culturale degli immobili (cfr a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. secondo cui i soggetti pubblici *“nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale”*), piuttosto che a meramente compensare le conseguenze dell'omesso impegno di risorse - in passato - volte alla continuativa cura e manutenzione del bene, nonché al puro incremento del valore immobiliare che consenta un trasferimento di proprietà remunerativo ad esclusivo vantaggio dell'attuale proprietà.

In riferimento all'aggiornamento fornito dalla ASL CN1 in merito alle **prospettive di alienazione dell'intero complesso** dell'ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi, preso atto del ricevimento recente di informale manifestazione di interesse all'acquisto del complesso da parte di soggetto privato - dichiaratosi tuttavia non interessato all'acquisto del “Padiglione Chiarugi” - e in ragione del mancato interesse dimostrato dalla proprietà nel voler accedere alle diverse forme di sostegno finanziario a preventivo e a consuntivo rese disponibili dal Ministero della Cultura, si invita la medesima a voler finalizzare con la massima tempestività la vendita della restante parte del compendio, anche in ragione delle favorevoli condizioni create al contorno attraverso la collaborazione inter-istituzionale recentemente posta in campo; ciò, al fine di poter disporre delle risorse reperite da tale trasferimento immobiliare per intervenire fattivamente – in adempimento ai già richiamati obblighi conservativi – per il risanamento strutturale, il restauro e recupero edilizio, e la riattivazione funzionale del Padiglione Chiarugi.



In caso del protrarsi dei suddetti inadempimenti, la scrivente si vedrà inevitabilmente costretta ad avviare d'ufficio i procedimenti sanzionatori amministrativi di cui alla parte IV, art. 160 del D. Lgs. 42/2004; la scrivente si riserva in ogni caso di avviare il procedimento istruttorio volto ad accertare le responsabilità per inadempimento all'art. 30 del Codice connesse all'inerzia dei pregressi soggetti proprietari a decorrere dalla data di dismissione d'uso del complesso, fino al 2012.

In conclusione, richiamati gli esiti dell'incontro del 11/09/2018 preso la sede della Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, nel quale in particolare veniva congiuntamente indicata la volontà tra gli Enti e soggetti partecipanti di intraprendere un percorso politico amministrativo risolutivo delle problematiche efferenti l'edificio (oltre a richiamare la necessità di redigere "progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) che abbia l'obiettivo di individuare una soluzione di risanamento del bene sulla base di un rapporto realmente sostenibile tra costi e benefici per la collettività, in termini di prestazioni necessarie ed esigenze da soddisfare"), ed ogni altra successiva interlocuzione con la proprietà e gli enti competenti sulla questione in oggetto, la scrivente resta a disposizione per ogni ulteriore confronto, nonché per valutare adeguate forme di accordo di carattere inter-istituzionale finalizzate al positivo superamento della tematica proposta.

Si resta pertanto in attesa della comunicazione di esito della CdS istruttoria in essere - e dei relativi ulteriori contributi resi delle diverse amministrazioni in tale ambito - nonché della comunicazione di eventuale indizione di Conferenza di servizi decisoria.

IL SOPRINTENDENTE

arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

I funzionari referenti per il territorio

TUTELA ARCHITETTONICA: arch. Massimo Nappo

ASL CN1 N. prot. 0022430 del 18/02/2025 09:06 Tit. 01 Cl. 06 Sc. 02

